



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-9/19, 8 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019	Mitliv Exim Contro Agenzia nazionale dell'amministrazione fiscale e Direzione generale dei grandi contribuenti	VII	Rinvio pregiudiziale	RO	Non ultima istanza (Tribunalul Bucuresti)	-	Irricevibilità-Ordinanza	Cooperazione tra Corte di Giustizia e Corti Nazionali - ne bis in idem DE FACTO	Mancanza di precisazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta
<b>Classificazione</b>									
Diritto primario e secondario - attuazione legislativa ed amministrativa del diritto europeo									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Si chiede alla Corte di Giustizia di chiarire se: 1) gli artt. 2 e 273 della direttiva IVA, l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 325 TFUE siano compatibili con una normativa nazionale che permette lo svolgimento, in parallelo, di un procedimento penale e di un accertamento fiscale che impone al contribuente obblighi fiscali accessori, anche con riferimento ad un importo già versato al fine di beneficiare di uno sconto di pena nell'ambito di detto procedimento penale; 2) sia compatibile con il principio del ne bis in idem il fatto che non si tenga conto, dal punto di vista fiscale, di un pagamento effettuato prima che le sanzioni amministrative e penali siano divenute definitive; 3) sia compatibile con il diritto dell'Unione l'imposizione di spese accessorie da parte dell'Amministrazione finanziaria anche con riferimento ad importi già messi a disposizione della autorità statali da parte del contribuente.									
<b>Dispositivo</b>									
domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La Corte di Giustizia ha dichiarato manifestamente illegittima una domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dal Tribunale distrettuale di Bucarest.</p> <p>L'art. 267 TFUE stabilisce che la Corte di Giustizia sia competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione dei trattati e sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Nell'ambito di tale funzione, si rende necessaria una stretta cooperazione tra tale Corte ed i giudici nazionali, i quali hanno il compito di inquadrare giuridicamente i fatti oggetto delle domande di rinvio pregiudiziale e le questioni sulle quali si richiede l'intervento interpretativo dei giudici europei. Alla Corte di Giustizia, infatti, spetta il compito di pronunciarsi sull'interpretazione dei testi giuridici dell'Unione esclusivamente sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (ordinanza del 5 ottobre 2017, GU C-321/17, non pubblicata, E:C:2017:741, punto 12 e giurisprudenza ivi citata). L'art. 94 del regolamento di procedura stabilisce che ogni domanda pregiudiziale debba contenere "un'esposizione sommaria dell'oggetto della controversia e dei fatti rilevanti come accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'esposizione dei fatti su cui si basano le questioni pregiudiziali"; "il contenuto delle disposizioni nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale pertinente" e "la motivazione che ha indotto il giudice nazionale a mettere in discussione l'interpretazione o la validità di talune disposizioni del diritto dell'Unione e il nesso da esso stabilito tra queste ultime e il diritto nazionale applicabile alla causa principale" (cfr. anche raccomandazioni della Corte, GU 2016, C 439, pag. 1). Spetta alla stessa Corte di Giustizia garantire che tale norma sia rispettata (sentenze dell'11 giugno 2015, Società di base e <i>Mobistar</i>, C-1/14, UE:C:2015:378, par. 48; sentenza del 5 luglio 2016, <i>Ognyanov</i>, C-614/14, EU:C:2016:514, par. 20; e ordinanza dell'8 settembre 2016, <i>Google Irlanda e Google Italia</i>, C-322/15, EU:C:2016:672, par. 17).</p> <p>I fatti all'origine della causa hanno visto la Mitliv assoggettata per i medesimi fatti sia ad un procedimento penale che ad una verifica fiscale. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con riferimento in particolare alla possibile sovrapposizione delle sanzioni accessorie comminate in pendenza di giudizio e degli importi pagati al fine di ottenere sconti pena. Essa, però, si limita a precisare l'ordine cronologico dei procedimenti penali ed amministrativi oggetto della causa principale, senza indicare se e come essi siano effettivamente connessi. Anche i riferimenti al periodo di commissione dei diversi reati contestati alla <i>Mitliv</i> sono generici e non consentono una corretta e completa definizione dell'elemento temporale della controversia.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia ha ritenuto che nella domanda di pronuncia pregiudiziale l'esposizione del quadro fattuale e normativo della causa principale presentasse lacune ed incoerenze tali da impedire l'esame della compatibilità tra i procedimenti penali ed amministrativi cui era sottoposto il contribuente (sentenza 20 marzo 2018, causa C-524/15, <i>Menci</i>, EU:C:2018:197 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, non sono espone in maniera sufficientemente esaustiva neanche le norme nazionali in forza delle quali si richiede al contribuente il pagamento di interessi su somme che egli ha messo a disposizione delle autorità competenti per ottenere alcuni benefici nell'ambito dei procedimenti cui era sottoposto, cosicché anche l'analisi della relazione tra queste e l'art. 50 della Carta risulta impossibile.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									